ART. 1 NOMINA DELLA COMMISSIONE


ART. 2 COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione Esame di Stato è costituita da otto componenti dei quali quattro docenti indicati dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia all’inizio delle due sessioni d’esame previste ogni anno e quattro medici indicati dall’Ordine dei Medici Chirurghi dove ha sede l’Ateneo, fermo restando quanto previsto nell’art. 3, comma 1 del D.M. 445/2001. Con lo stesso decreto il Rettore nomina il Presidente della Commissione ed il responsabile del procedimento e definisce le modalità di funzionamento della Commissione.
2. La nomina del Presidente della Commissione Esami di Stato avviene prevedendo opportune modalità di alternanza tra la componente di nomina universitaria e la componente di nomina ordinistica.

ART. 3 COMPITI DELLA COMMISSIONE

1. Il Rettore si avvale della Commissione Esame di Stato, con l’ausilio degli uffici competenti, per l’accesso all’Esame di Stato e per il normale funzionamento e svolgimento delle pratiche connesse con l’espletamento del tirocinio pratico valutativo e della prova scritta, come da art. 2 e 3, DM 445/2001.
2. Compiti specifici della Commissione sono:
   1) L’organizzazione di corsi di formazione per i medici disponibili a svolgere l’attività di tutori valutatori, avvalendosi anche del contributo e delle esperienze degli Ordini provinciali dei medici chirurghi e odontoiatri interessati e della Scuola di formazione specifica di medicina generale della Regione Veneto e di altre Regioni, finalizzati all’acquisizione di:
      a) conoscenze e competenze per lo svolgimento del compito di tutor di valutatore;
      b) capacità per una corretta valutazione della preparazione professionale del candidato;
      c) conoscenze per un corretto uso del libretto di valutazione.
   2) L’acquisizione del riconoscimento di crediti ECM a livello nazionale e/o regionale sia per il corso di formazione sia per il tutorato di valutazione.
   3) La comunicazione del fabbisogno di tutori valutatori di medicina, di chirurgia e di medicina generale alla Regione Veneto o alle Regioni e Province convenzionate, per ogni singola sessione di esame in
rapporto al numero dei candidati, distinti per provincia e, per conoscenza, agli ordini dei medici, almeno 60 giorni prima dell’inizio del tirocinio.
4) La redazione di elenchi di medici di medicina, di chirurgia e di medicina generale disponibili a svolgere l’attività di tutore valutatore, in possesso del relativo attestato.
5) Il provvedere autonomamente, nel caso in cui il numero dei tutori valutatori trasmesso dagli Ordini provinciali dei medici fosse insufficiente ad assicurare l’espletamento del tirocinio, a reperire ulteriori medici, oltre a quelli già identificati.
6) La scelta dagli elenchi di cui al comma 4 dei tutori valutatori di medicina, di chirurgia e di medicina generale e delle strutture presso le quali si svolgerà il tirocinio pratico valutativo, dopo confronto con la commissione dell’università di Verona onde evitare di assegnare più candidati ad uno stesso tutore.
7) L’abbinamento di ogni candidato ad un tutore, per ognuno dei tre mesi di tirocinio, tenendo conto delle informazioni contenute nel modulo di richiesta di ammissione all’esame di abilitazione, allo scopo di assicurare criteri di imparzialità, trasparenza e assenza di conflitto di interessi, e tenendo altresì conto, per quanto possibile, sulla base della disponibilità dei tutori valutatori, del territorio provinciale di residenza del candidato.
8) La proposta al Rettore della nomina dei tutori valutatori.
9) L’eventuale modifica degli abbinamenti sulla base di problematiche specifiche, e comunque da considerare eccezionali, emerse in itinere.
10) La comunicazione al candidato:
   a) dell’assegnazione al rispettivo tutore valutatore;
   b) delle modalità di rotazione;
   c) dell’invito a ritirare i libretti di valutazione e i questionari.
11) La decisione se accogliere, per ogni sessione di esame, le domande di candidati laureati in altra sede, in base alla disponibilità delle strutture.
12) La predisposizione e somministrazione, per ogni singolo tirocinio, sia ai candidati sia ai tutori valutatori, di questionari di valutazione della prova pratica dell’Esame di Stato, volti a raccogliere informazioni sulla efficienza e sulla efficacia della preparazione culturale, professionale e della valutazione tramite la prova dell’Esame di Stato.
13) L’organizzazione della prova scritta, ivi compresi il ritiro del materiale presso il CINECA, l’identificazione dei candidati, la consegna e il ritiro degli elaborati, la vigilanza durante le prove scritte e la loro verbalizzazione.
14) L’attribuzione ad ogni singolo candidato di un voto finale, consistente nella somma dei punteggi conseguiti nella prova pratica di Medicina, di Chirurgia e di Medicina Generale e nelle due parti della prova scritta.
15) La redazione di un elenco finale degli idonei da trasmettere al Rettore.
16) La preparazione di un resoconto finale dell’attività svolta con l’indicazione degli esiti dell’Esame di Stato, del carico di lavoro dei tutori e dei giudizi, espressi tramite i questionari di valutazione, dai candidati e dai tutori; tale resoconto sarà presentato al Rettore, alla Facoltà di Medicina e Chirurgia e alla Regione Veneto.
17) La proposizione al Consiglio di Corso di Laurea di modifiche dei contenuti del curriculum degli studi, in rapporto a specifiche esigenze culturali e professionali emerse dall’analisi dei risultati globali dell’Esame di Stato e dalle indicazioni fornite tramite i questionari di valutazione.

**ART. 4 – INCARICO DI TUTORE-VALUTATORE**

1. L’incarico di tutore-valutatore è conferito con decreto rettorale e viene comunicato ad ogni singolo medico.
2. Copia della suddetta comunicazione sarà inviata anche al Responsabile della struttura ospitante, Ospedaliera o Universitaria.
3. La comunicazione, di cui al comma 1, conterrà anche i seguenti elementi:
   a) Nominativo del tirocinante;
b) Durata e modalità di svolgimento del tirocinio, con indicazione del tempo di presenza presso la struttura;

c) Struttura presso la quale si svolgerà il tirocinio, compresi gli obblighi previsti dal D.lgs. 626/94.

d) L’espressa indicazione della gratuità dell’attività svolta in qualità di tutore valutatore;

e) L’obbligo di compilare, al termine del tirocinio, il libretto di valutazione in tutte le sue parti, compresa la certificazione della presenza del candidato ed il giudizio riassuntivo-conclusivo sul candidato;

f) L’obbligo di compilare, al termine del tirocinio, il questionario di valutazione.

g) Gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e della responsabilità civile.

ART. 5 – MODALITÀ DI Svolgimento della Prova Pratica e delle Prove Scritte

1. L’esame di Stato ha lo scopo di valutare la preparazione professionale del laureato in Medicina e Chirurgia.

2. Tale esame valuterà le capacità cognitive o decisionali (sapere), le capacità pratiche o operative (saper fare) e le capacità relazionali o professionali (saper essere).

3. L’esame comprende una parte scritta (per valutare le conoscenze cognitive e le capacità decisionali) e una parte pratica (per le capacità pratiche e relazionali della professione medica). Il tirocinio valutativo e la prova scritta devono svolgersi presso la medesima sede universitaria. Il tirocinio pratico valutativo non costituisce rapporto di lavoro.

4. Per essere ammessi alla prova scritta, il candidato deve aver superato la prova pratica o tirocinio valutativo.

5. Il tirocinio, della durata complessiva di tre mesi, viene svolto per un mese presso un reparto di Medicina, per un mese presso un reparto di Chirurgia e per un mese presso l’ambulatorio di un medico di Medicina Generale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

6. Per ciascuno dei tre mesi di durata, il tirocinio dovrà essere svolto per non meno di 100 ore, con un minimo di 15 giorni di frequenza, ripartiti in non meno di tre settimane, presso le rispettive strutture di tirocinio, attestate dalla firma sul libretto.

7. Il tirocinio ha lo scopo di valutare la preparazione professionale del candidato; il candidato, comunque, sarà orientato e istruito dal suo tutore, soprattutto durante il primo periodo di ambientamento.

8. La valutazione riguarderà varie componenti della professione medica, in particolare:

a) il rapporto medico-paziente (colloquio, relazione, informazione, chiarezza);

b) la capacità di raccogliere anamnesi e di eseguire un esame obiettivo in un contesto ambulatoriale;

c) il ragionamento clinico: la capacità di individuare i problemi prioritari o urgenti e quelli secondari e la capacità di proporre ipotesi diagnostiche e di individuare gli accertamenti diagnostici dotati di maggiore sensibilità e specificità per confermare o meno le ipotesi;

d) l’interpretazione degli esami di laboratorio;

e) le modalità di approccio al paziente ricoverato in ospedale;

f) i processi decisionali clinici;

g) le problematiche relative al ricovero e alla dimissione;

h) le problematiche del paziente prima e dopo il ricovero;

i) le problematiche del paziente cronico, polipatologico, politrattato, neoplastico, anziano, inabile, con deficit cognitivi, istituzionalizzato;

j) la prevenzione e l’educazione sanitaria;

k) l’organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale e Servizio Sanitario Regionale.

9. Ad ogni candidato vengono consegnati dall’Ufficio esame di Stato tre libretti, uno per ciascuna delle tre prove di tirocinio. Al candidato viene consegnato anche un questionario per ogni mese di tirocinio, che dovrà essere compilato anonimo da parte dello stesso.

10. Ogni candidato sarà affidato ad un singolo tutore valutatore, cioè ad un singolo medico (di Chirurgia, di Medicina generale o di Medicina interna) il quale è responsabile della valutazione del candidato durante il periodo di tirocinio. Il candidato consegnerà il libretto di valutazione al suo tutore valutatore all’inizio di ciascuna prova.
11. Il libretto viene tenuto dal tutore valutatore nel corso dell’intero periodo di tirocinio.
12. Dopo due settimane di tirocinio, il tutore valutatore è tenuto a dare un parere “in itinere” relativo all’andamento del tirocinio stesso con i consigli da seguire per una positiva esito della prova. Dell’avvenuta trasmissione verbale di tale parere il tutore deve riportare attestazione sul libretto.
13. Alla fine di ciascun mese di tirocinio, il tutore valutatore valuterà il candidato secondo i criteri specificati, compilando il libretto in ogni sua parte e lo consegherà in busta chiusa, sigillata e timbrata, entro tre giorni lavorativi dalla conclusione di ogni tirocinio, all’Ufficio Esami di Stato dell’Università insieme con il questionario di valutazione.
14. La valutazione è quantitativa e risulta dalla somma di tutti i voti accumulati nella valutazione che darà il voto finale, espresso in trentesimi per ogni prova.
15. Per essere ammessi alla prova scritta il candidato dovrà aver conseguito una votazione globale, cioè nelle tre prove pratiche, non inferiore a 60/90, altrimenti dovrà ripetere tutte e tre le prove. Tuttavia non deve conseguire votazioni insufficienti in una singola prova, cioè inferiori a 18/30.
16. Ove il candidato non consegua un punteggio complessivo di almeno sessanta punti con un minimo di 18/30 per ciascun periodo, non è ammesso alla prova scritta, salva la possibilità di ripetere il tirocinio clinico. Ove il candidato stesso non superi la prova scritta, può presentarsi alla successiva sessione conservando il punteggio acquisito nel tirocinio. Qualora non superi la prova scritta nemmeno nella sessione immediatamente successiva, deve ripetere entrambe le prove. Qualora il candidato non possa partecipare alla prima sessione utile dopo il completamento del tirocinio per motivi personali gravi e documentati, conserva il punteggio acquisito nel tirocinio stesso per l’ammissione alla sessione immediatamente successiva.
17. L’ammissione alla prova scritta verrà comunicata tramite pubblicazione dei risultati sul sito Internet dell’Ateneo e affissione all’albo dell’ufficio esami di stato, unitamente alla sede della prova scritta, almeno tre giorni prima dello svolgimento della stessa.
18. La parte scritta consiste in 90 domande a risposta multipla su argomenti pre-clinici e 90 domande su argomenti clinici. Le domande sono selezionate a livello ministeriale su un archivio di oltre 5000 domande preparate da una apposita commissione ministeriale e rese disponibili ai candidati 60 giorni prima dell’esame.
19. Per ogni risposta esatta viene attribuito un punto; per ogni risposta sbagliata viene attribuito meno 0.25; per ogni risposta non data vengono attribuiti zero punti.
20. La prova scritta viene considerata superata se il candidato consegue almeno 60 punti in ciascuna delle due parti della prova stessa.
21. I risultati delle prove scritte verranno comunicati tramite pubblicazione nel sito internet dell’Ateneo e affissione all’albo dell’Ufficio Esami di Stato.

ART. 6 – COMPITI DEI TUTORI VALUTATORI

1. Il tutore valutatore è il candidato nel rispetto dei criteri e delle modalità espressamente indicati all’art. 5 del presente regolamento, garantendo altresì l’imparzialità della valutazione.
2. Il giudizio del tutore valutatore è insindacabile.
3. In merito alle modalità e ai tempi della frequenza del candidato presso il Medico di Medicina Generale, presso il Medico ospedaliero o universitario, queste saranno concordate direttamente dal candidato stesso con il suo tutore valutatore, fermo restando quanto indicato nell’art. 5, comma 6.
4. Al tutore valutatore va richiesto di compilare un questionario, per ogni candidato valutato, allo scopo di dare il suo giudizio personale sul nuovo Esame di Stato e suggerimenti sulle possibili modifiche da apportare alla preparazione dei candidati durante il loro curriculum studiorum. Il questionario va inserito in una busta allegata al libretto di valutazione, compilato in tutte le sue parti e consegnato all’Ufficio Esami di Stato.
ART. 7 – COMPITI DEI CANDIDATI ALL’ESAME DI STATO

1. Il candidato inoltra la domanda, indirizzata al Magnifico Rettore dell’Università dove intende sostenere l’esame di abilitazione.
2. Il candidato è tenuto a ritirare i libretti di valutazione e i relativi questionari di valutazione e a compilare questi ultimi in forma anonima e a riconsegnarli all’Ufficio Esami di Stato dell’Università alla fine di ciascun mese di tirocinio.
3. Nell’eventualità di un imprevisto impedimento del tutore valutatore a svolgere il suo ruolo, sarà compito del tutore sia del candidato informare immediatamente gli Uffici che provvederanno, sentita la Commissione, alla sua sostituzione.
4. Il candidato è tenuto a osservare gli orari concordati e a rispettare l’ambiente di lavoro e le esigenze dell’attività istituzionale
5. Il candidato è tenuto a rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
6. Il candidato è tenuto ad attenersi alle vigenti norme di tutela della privacy, garantendo l’assoluta riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio.

ART. 9 – COMPITI DELL’ORDINE DEI MEDICI

1. L’Ordine dei Medici trasmette alla Commissione Esami di Stato, almeno trenta giorni prima dell’inizio del tirocinio, i nominativi dei medici di medicina generale e universitari/ospedalieri disponibili a svolgere l’attività di tutorato.
2. L’Ordine dei Medici garantisce il comportamento deontologico dei tutori.

ART. 10 – NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento alla normativa ministeriale in materia di esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo.